



COMUNE DI PESCANTINA

(Provincia di Verona)

Relazione tecnico- finanziaria del Contratto Collettivo Integrativo Parte normativa 2023-2025 e parte economica 2023

La presente relazione tecnico-finanziaria è finalizzata all'analisi delle fasi della costituzione del Fondo risorse decentrate, alla quantificazione e definizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa, nonché al raffronto con le relative forme di copertura a carico del Bilancio del Comune.

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa

Il presente modulo spiega la costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa. È suddiviso in cinque sezioni, illustrative delle voci elementari di costituzione del Fondo.

Il fondo delle risorse decentrate 2023 da destinare alla contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 79 del nuovo CCNL 16.11.2022, è stato quantificato con determinazione n. 945 dell'11.09.2023, nel rispetto dei vincoli e limiti imposti, come segue:

Composizione fondo	Importo
Risorse stabili	€ 240.193,32
Risorse variabili	€ 28.224,72
Totale	€ 268.418,04

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

La consistenza del fondo, come sopra esplicitato, di parte stabile, è stata effettuata sulla base di quanto disposto dall'art. 79, commi 1 e 1-bis, del CCNL 2019/2021.

Il citato art. 79, rubricato "Fondo risorse decentrate: costituzione", al comma 1, prevede che *"La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:*

- risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;*
- un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;*
- risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;*
- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data."*

Il medesimo art. 79, al comma 1-bis, prevede che *"A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a*

carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3.”.

L'art. 79, comma 5, prevede che “Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023.”.

È possibile suddividere le risorse stabili in tre gruppi, di seguito illustrati separatamente, all'interno dei quali elencare le specifiche voci di finanziamento previste dai CCNL: risorse storiche consolidate, incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL ed altri incrementi con carattere di certezza e di stabilità.

Risorse storiche consolidate

Corrispondono alla base di partenza del Fondo, riferita ad un preciso momento contrattuale.

L'art. 79, comma 1, lett. a) del CCNL del 16.11.2022 prevede, come prima fonte di finanziamento del Fondo, le risorse che il precedente CCNL del 21.05.2018 indicava all'art. 67, c. 1 - Unico importo consolidato di tutte le risorse stabili ex art. 31, c. 2, CCNL 22.01.2004, relative all'anno 2017 - € 198.035,00.

Si aggiungono poi le seguenti risorse:

- art. 67, c. 2, lett. a): incremento stabile dal 2019, pari a € 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, nello stesso importo “a regime” inserito nel fondo dal 2019 - € 4.908,80;
- art. 67, c. 2, lett. b): differenziali posizioni economiche, calcolati sui nuovi stipendi tabellari del precedente CCNL 21/05/2018 “a regime”, nello stesso importo inserito nel fondo dall'anno 2019 - € 5.221,22;
- art. 67, comma 2, lett. c): RIA e assegni ad personam personale cessato, compresa la quota 13[^]. Tali risorse confluiscono stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno; nel fondo dell'anno 2023 vanno pertanto inserite le risorse corrispondenti alle RIA e assegni ad personam dei cessati dall'anno 2017 all'anno 2021, come inserite nel fondo dell'anno 2022, oltre alla quota annua relativa ai cessati nell'anno 2022 - € 10.550,93;
- art. 67, comma 2, lett. d): non pertinente;
- art. 67, comma 2, lett. e): non pertinente;
- art. 67, comma 2, lett. f): non pertinente;
- art. 67, comma 2, lett. g): non pertinente.

Descrizione	Importo
CCNL 16.11.2022 - Art. 79, c. 1, lett. a)	
CCNL 21.05.2018 – art. 67, c. 1 - unico importo consolidato anno 2017	€ 198.035,00
CCNL 21.05.2018 – art. 67, c. 2	
– lett. a) Incremento annuo di € 83,20 per personale in servizio al 31.12.2015	€ 4.908,80
– lett. b) Differenziali degli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ogni categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	€ 5.221,22

– lett. c) Recupero retribuzione individuale di anzianità e assegni ad personam personale cessato dal servizio (misura intera) – dal 2017 al 2021	€ 9.883,38
Totale	€ 218.048,40

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCNL non sottoposti a verifica ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017

Corrispondono alle risorse stabili che hanno la caratteristica di essere “risorse fisse con carattere di certezza e stabilità”. Vengono acquisite definitivamente nel Fondo a seguito della stipula definitiva dei CCNL.

Per quanto espressamente previsto dal CCNL, il Fondo 2023 è stato stabilmente incrementato dei seguenti importi:

Descrizione	Importo
CCNL 16.11.2022 - art. 79, c. 1, lett. b) (*) Incremento annuo di € 84,50 per personale in servizio al 31/12/2018 - € 84,50 x 53)	€ 4.478,50
CCNL 16.11.2022 - art. 79, c. 1, lett. d) Differenziali degli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ogni categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	€ 4.357,60
CCNL 16.11.2022 - art. 79, c. 1-bis (dal 1° aprile 2023) Differenze stipendiali B3/B1 e D3/D1	€ 23.192,20
Totale	€ 32.028,30

(*) Incremento retroattivo dal 1.01.2021. Risorsa stabile acquisita definitivamente nel fondo solo per l'importo dell'anno 2023.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità sottoposti a verifica ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017

Si tratta di quegli ulteriori incrementi stabili che possono, sussistendone i requisiti, essere alimentati periodicamente.

Descrizione	Importo
CCNL 16.11.2022 - art. 79, c. 1, lett. a)	
CCNL 21.05.2018 – art. 67, c. 2, lett. c) Recupero RIA ed assegni ad personam personale cessato dal servizio – misura intera – anno 2022	€ 667,55
Totale	€ 667,55

Totale Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità prima delle decurtazioni (vedere sezione III)

Descrizione	Importo
Risorse stabili	€ 250.744,25

Sezione II – Risorse variabili

In questa sezione vengono evidenziati gli incrementi del Fondo che il Contratto Nazionale di Lavoro individua come risorse che non hanno certezza per gli anni successivi e quindi appostati solo per l'anno in corso.

La quantificazione delle risorse variabili avviene sulla base delle fonti di finanziamento individuate e richiamate in dettaglio dall'art. 79, commi 2-3-4 e 5, del CCNL 2019/2021, con la seguente

distinzione tra risorse soggette ai limiti di cui all'art. 23, c. 2, del D. Lgs. n. 75/2017 e quelle che sono escluse dai citati limiti e vincoli finanziari.

La suddivisione tra i due aggregati è stata fatta sulla base delle voci escludibili come precisate nel tempo dalla Ragioneria Generale dello Stato (nonché dagli orientamenti in materia espressi dalle diverse sezioni Regionali, sezioni Unite e sezione Autonomie della Corte dei Conti).

Tra le risorse escluse dal limite del Fondo, si ricordano:

- le risorse derivanti dai rinnovi contrattuali;
- le risorse non utilizzate dell'anno precedente e rinviate all'anno successivo, in quanto rappresentano un mero trasferimento temporale di spesa di somme già certificate;
- le economie riferite alle prestazioni di lavoro straordinario dell'anno precedente;
- gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;
- i compensi ISTAT.

L'art. 79, comma 2, del CCNL 2019/2021, prevede che *“Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:*

- a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;*
- b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;*
- c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;*
- d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999”.*

Il citato art. 79, al comma 3, prevede che *“In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL.”.*

Il citato art. 79, al comma 4, prevede che *“Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziare dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni....omissis...”.*

Le risorse variabili sottoposte a verifica ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, in fase di costituzione del fondo per l'anno 2023, sono così determinate:

Descrizione	Importo
CCNL 16.11.2022 - art. 79, c. 2, lett. a)	
CCNL 21.05.2018 – art. 67, c. 3, lett. d)	€ 288,30

Importi una tantum frazioni RIA di cui art. 67, c. 2, lett. c)	
Totale	€ 288,30

Le risorse variabili non sottoposte a verifica ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, in fase di costituzione del fondo per l'anno 2023, sono così determinate:

Descrizione	Importo
CCNL 16.11.2022 - art. 79, c. 2, lett. a)	
CCNL 21.5.2018 - art. 67, c. 3, lett. c) Specifiche disposizioni di legge - Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.)	Non definite
CCNL 21.5.2018 - art. 67, c. 3, lett. c) Specifiche disposizioni di legge – Censimento ISTAT	€ 4.131,61
CCNL 16.11.2022 - art. 79, c. 2, lett. d) Risparmi straordinario a.p. accertati a consuntivo	€ 9.190,11
CCNL 16.11.2022 - art. 79, c. 3 0,22% del monte salari 2018 – quota di pertinenza (81% ca. importo 2021)	€ 2.563,67
CCNL 16.11.2022 - art. 79, c. 5 Incremento annuo di € 84,50 per personale in servizio al 31.12.2018 – anni 2021 e 2022	€ 8.957,00
CCNL 16.11.2022 - art. 79, c. 3 0,22% del monte salari 2018 – quota di pertinenza (81% ca. importo 2021), una tantum annualità 2022	€ 2.563,67
CCNL 16.11.2022 - art. 80, c. 1, ultimo periodo Risorse stabili non integralmente utilizzate nell'anno precedente	€ 818,66
Totale	€ 28.224,72

Totale risorse variabili (prima delle decurtazioni – vedere sezione III)

Descrizione	Importo
Risorse variabili	€ 28.513,02

Sezione III – Decurtazioni del fondo

Sono esplicitamente riportati i vincoli normativi che limitano e/o riducono l'ammontare del Fondo.

Sono state effettuate le seguenti decurtazioni:

- Decurtazione ex art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017.

L'art. 23, c. 2, del D. Lgs. n. 75/2017, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 (art. 79, comma 6, CCNL 16/11/2022).

Riepilogo decurtazioni:

Descrizione	Importo
Decurtazione del fondo 2023 per superamento limite fondo 2016 – art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/17	Risorse stabili: € 10.550,93
	Risorse variabili: € 288,30
Totale	€ 10.839,23

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Questa sezione è dedicata alla sintesi del fondo sottoposto a certificazione, elaborata sulla base delle sezioni precedenti

Totale risorse sottoposte a certificazione	Importo
Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (totale della sezione I)	€ 250.744,25
Totale risorse variabili (totale della sezione II)	€ 28.513,02
Totale decurtazioni (totale della sezione III)	- € 10.839,23
Somma a disposizione della contrattazione integrativa	€ 268.418,04

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo II – Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificatamente dal Contratto Integrativo

Rappresentano le risorse di natura obbligatoria, quindi non negoziabili, e/o inerenti materie già negoziate.

Le seguenti somme, risultanti dall'applicazione di disposizioni del CCNL o di progressioni economiche orizzontali pregresse, sono calcolate in via presuntiva e in relazione alle indennità erogate nell'anno precedente, salvo eventuale rideterminazione a consuntivo.

Descrizione	Importo
Indennità di comparto	€ 24.000,00
Progressioni orizzontali del personale, in servizio, beneficiario delle stesse in anni precedenti (DIFFERENZIALI STORICI)	€ 108.000,00
Indennità personale educativo asilo nido art. 31, c. 7, CCNL 14.09.2000	€ 1.023,00
Totale destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa	€ 133.023,00

Conseguentemente, nel rispetto della procedura individuata dall'art. 80 del CCNL 16.11.2022, le risorse effettivamente disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono determinate decurtando dall'ammontare complessivo del fondo costituito le somme già impiegate e vincolate per corrispondere istituti con finalità stabile come sopra indicate.

Sezione II – Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Integrativo

Vengono regolate dal CCI somme per complessivi € 135.395,04, così suddivise:

Descrizione		Importo
Differenziali stipendiali per progressioni all'interno delle Aree professionali anno 2023 (art. 14 CCNL 16.11.2022)		€ 20.000,00
Indennità di turno (art. 30 CCNL 16.11.2022)		€ 7.000,00
Indennità di reperibilità (art. 24 CCNL 21.05.2018)		€ 7.000,00
Indennità condizioni di lavoro (art. 70 bis CCNL 21.05.2018) - rischio		€ 1.900,00
Indennità condizioni di lavoro (art. 70 bis CCNL 21.05.2018) - disagio		€ 1.900,00
Indennità condizioni di lavoro (art. 70 bis CCNL 21.05.2018) – maneggio valori		€ 600,00
Indennità di servizio esterno (art. 100 CCNL 16.11.2022)		€ 2.000,00
Indennità per specifiche responsabilità (art 84 CCNL 16.11.2022) – Uff. Stato Civile ed Anagrafe, Uff. elettorale		€ 1.500,00
Indennità per specifiche responsabilità (art 84 CCNL 16.11.2022) – Responsabilità uffici		€ 8.000,00
Indennità di funzione (art. 97 CCNL 16.11.2022) – Vice Comandante		€ 1.500,00
<i>Compensi previsti da disposizioni di legge:</i> ‘- Compensi censimento ISTAT - € 4.131,61 ‘- Compensi incentivi per funzioni tecniche ex art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023 – da definire		€ 4.131,61
Gli importi sono preventivati e da verificare a consuntivo		
PERFORMANCE € 79.863,43	Performance individuale (40%)	€ 31.945,37
	Performance organizzativa (60%)	€ 47.918,06
Totale		€ 135.395,04

Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Non vi sono destinazioni da regolare.

Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
Somme non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate	€ 133.023,00
Somme regolate dal contratto	€ 135.395,04
Destinazioni ancora da regolare	-
Totale	€ 268.418,04

Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- Attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Il totale delle risorse fisse, aventi carattere di certezza e stabilità, al netto della decurtazione ex art. 23, c. 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ammonta a € 240.193,32; le destinazioni di utilizzo

aventi natura certa e continuativa (indennità di comparto, progressioni orizzontali storiche ed indennità educatrici asilo nido ex art. 31, c. 7, CCNL 14.09.2000, mantenuta dalle educatrici dell'asilo nido comunale come indennità ad personam a garanzia dell'irriducibilità del trattamento economico percepito al momento dell'affidamento esterno della gestione dell'Asilo Nido, con conseguente loro mutamento della mansione, all'interno della stessa categoria di inquadramento, disposto unilateralmente dal datore di lavoro) ammontano a € 133.023,00=.

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa sono interamente finanziati con risorse aventi la medesima natura.

b. Attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

Gli incentivi economici, intesi sia come indennità connesse allo svolgimento di particolari mansioni/attività/funzioni sia come premi correlati alle performance, vengono attribuiti ed erogati nel rispetto delle disposizioni di Contrattazione Nazionale e di Ente.

I premi collegati alle prestazioni, individuali e collettive, vengono erogati con le modalità e secondo i criteri previsti dai vigenti sistemi di valutazione, coerenti con quanto disposto dal D. Lgs. n. 150/2009 e s.m.i..

c. Attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa.

Si attesta che i differenziali stipendiali vengono attribuiti secondo criteri definiti dal CCI, nel rispetto del principio di selettività, ad una quota limitata di dipendenti (50% degli aventi diritto annualmente). I differenziali stipendiali vengono attribuiti nel rispetto dei principi vigenti in materia.

Si attesta che il finanziamento dei nuovi differenziali stipendiali, considerati su base annua per il 2023 per € 20.000,00, trova capienza nella parte stabile del fondo risorse decentrate, che comprende già le progressioni economiche storiche dei dipendenti in servizio.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

Tabella 1 – Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo anno 2023 e confronto con il corrispondente Fondo certificato anno 2022.

La tabella riepilogativa confronta le costituzioni dei Fondi decentrati degli anni 2023 e 2022. Viene mantenuto il raffronto con il Fondo certificato dell'anno 2016 per la verifica del rispetto del tetto di spesa limite 2016.

COSTITUZIONE RISORSE DECENTRATE				
Descrizione	Fondo 2023	Fondo 2022	Differenza	Fondo 2016
UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2017 (art. 79, c. 1, lett. a) CCNL 16.11.2022; art. 67, c. 1, CCNL 21.05.2018)	€ 198.035,00	€ 198.035,00	-	€ 198.035,00
Art. 79, c. 1, lett. a) CCNL 16.11.2022 - Incremento CCNL art. 67, c. 2, lett. a) di un importo, su base annua, pari a € 83,20 per ogni dipendente in servizio alla data del 31.12.2015, a valere dall'anno 2019 (59 dipendenti). (Fuori dal tetto di spesa dell'art. 67, c. 7 - sezione Autonomie 19/2018)	€ 4.908,80	€ 4.908,80	-	-
Art. 79, c. 1, lett. a) CCNL 16.11.2022 - Incremento CCNL art. 67, c. 2, lett. b): aumento differenziali progressioni economiche derivanti dal rinnovo contrattuale. (Fuori dal tetto di spesa dell'art. 67, c. 7 -	€ 5.221,22	€ 5.221,22	-	-

sezione Autonomie 19/2018)				
Art. 79, c. 1, lett. a) CCNL 16.11.2022 - Incremento CCNL 21.5.2018, art. 67, c. 2, lett. c): retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato dal 2017 al 2021	€ 9.883,38	€ 9.883,38	-	-
Art. 79, c. 1, lett. a) CCNL 16.11.2022 - Incremento CCNL 21.5.2018, art. 67, c. 2, lett. c): retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato anno 2022	€ 667,55	-	€ 667,55	-
Art. 79, c. 1, lett. b) CCNL 16.11.2022 - Incremento annuo di € 84,50 per personale in servizio al 31/12/2018 - € 84,50 x 53 – fuori limite	€ 4.478,50	-	€ 4.478,50	-
Art. 79, c. 1, lett. d) CCNL 16.11.2022 - Differenziali degli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ogni categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali – fuori limite	€ 4.357,60	-	€ 4.357,60	-
Art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022 – dal 1° aprile 2023) - Differenze stipendiali B3/B1 e D3/D1 – fuori limite	€ 23.192,20	-	€ 23.192,20	-
TOTALE PARTE FISSA	€ 250.744,25	€ 218.048,40	€ 32.695,85	€ 198.035,00
Decurtazione per tetto 2016 – art. 23 D. Lgs. 75/2017	- € 10.550,93	- € 9.883,38	- € 667,55	-
RISORSE STABILI AL NETTO DELLA DECURTAZIONE	€ 240.193,32	€ 208.165,02	€ 32.028,30	€ 198.035,00
RISORSE VARIABILI CCNL 16.11.2022				
POSTE VARIABILI SOTTOPOSTE AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, C. 2, D. LGS. 75/2017, DI CUI:	€ 288,30	€ 566,64	- € 278,34	-
Art. 79, c. 2, lett. a) CCNL 16.11.2022 - art. 67, c. 3, lett. d) CCNL 21.5.2018: retribuzione individuale di anzianità (RIA)/assegni ad personam del personale cessato nell'anno precedente per la quota non corrisposta	€ 288,30	€ 566,64	- € 278,34	-
POSTE VARIABILI NON SOTTOPOSTE AL LIMITE DI CUI ALL'ART. 23, C. 2, D. LGS. 75/2017, DI CUI:	€ 28.224,72	€ 11.194,51	€ 17.030,21	€ 54.910,21
Art. 79, c. 2, lett. a) CCNL 16.11.2022 - art. 67, c. 3, lett. c) CCNL 21.5.2018: risorse da specifiche disposizioni di legge - incentivazioni funzioni tecniche	-	-	-	-
Art. 79, c. 2, lett. a) CCNL 16.11.2022 - art. 67, c. 3, lett. c) CCNL 21.5.2018: risorse da specifiche disposizioni di legge – censimento ISTAT	€ 4.131,61	-	€ 4.131,61	-
Art. 79, c. 2, lett. a) CCNL 16.11.2022 - art. 67, c. 3, lett. c) CCNL 21.5.2018: risorse da specifiche disposizioni di legge – indennità ordine pubblico emergenza Coronavirus	-	€ 3.146,00	€ 3.146,00	-
Art. 79, c. 2, lett. d) CCNL 16.11.2022 - Risparmi straordinario a.p. accertati a consuntivo	€ 9.190,11	€ 7.294,88	€ 1.895,23	€ 7.255,98
Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022 – 0,22% del monte salari 2018 – quota di pertinenza (81% ca. importi 2021)	€ 2.563,67	-	€ 2.563,67	-
Art. 79, c. 5, CCNL 16.11.2022 – Incremento annuo di € 84,50 per personale in servizio al 31.12.2018 – anni 2021 e 2022	€ 8.957,00	-	€ 8.957,00	-

Art. 79, c. 3, CCNL 16.11.2022 – 0,22% del monte salari 2018 – quota di pertinenza (81% ca. importi 2021), una tantum annualità 2022	€ 2.563,67	-	€ 2.563,67	-
Art. 80, c. 1, ultimo periodo, CCNL 16.11.2022 – risorse stabili non integralmente utilizzate nell'anno precedente	€ 818,66	€ 753,63	€ 65,03	€ 27.926,36
Rientro somme illegittimamente distribuite nel periodo 2008-2013 (art. 4 D.L. n. 16/2014)				€ 19.727,87
TOTALE RISORSE VARIABILI	€ 28.513,02	€ 11.761,15	€ 16.751,87	€ 54.910,21
Decurtazione per tetto 2016 – art. 23 D. Lgs. 75/2017	- € 288,30	- € 566,64	€ 278,34	
RISORSE VARIABILI AL NETTO DELLA DECURTAZIONE	€ 28.224,72	€ 11.194,51	€ 17.030,21	€ 54.910,21
TABELLA DI SINTESI – COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE				
DESCRIZIONE	Anno 2023	Anno 2022	Differenza	Anno 2016
Risorse stabili aventi carattere di certezza e stabilità SOGGETTE ai limiti di cui all'art. 23, c. 2, del D. Lgs. n. 75/2017	€ 208.585,93	€ 207.918,38	€ 667,55	€ 198.035,00
Risorse stabili aventi carattere di certezza e stabilità NON SOGGETTE ai limiti di cui all'art. 23, c. 2, del D. Lgs. n. 75/2017	€ 42.158,32	€ 10.130,02	€ 32.028,30	€ 573,69
Risorse variabili SOGGETTE ai limiti di cui all'art. 23, c. 2, del D. Lgs. n. 75/2017	€ 288,30	€ 566,64	- € 278,34	-
Risorse variabili NON SOGGETTE ai limiti di cui all'art. 23, c. 2, del D. Lgs. n. 75/2017	€ 28.224,72	€ 11.194,51	€ 17.030,21	€ 54.910,21
Decurtazioni	- € 10.839,23	- € 10.450,02	- € 389,21	
Ammontare delle risorse decentrate sottoposte a certificazione	€ 268.418,04	€ 219.359,53	€ 49.058,51	€ 253.518,90

Il tetto di spesa per l'anno 2016 è pari a € 198.035,00.

Tabella 2 – Schema generale riassuntivo delle destinazioni delle risorse decentrate. Anno 2023 e confronto con le corrispondenti risorse dell'anno 2022.

Descrizione	Anno 2023	Anno 2022	Differenza
Destinazione a carattere vincolato			
Recupero somme illegittime salario accessorio art. 4, c. 1, D.L. 16/2014	-	€ 25.909,72	- € 25.909,72
TOTALE	-	€ 25.909,72	- € 25.909,72
Destinazioni non regolate dal contratto integrativo			
Indennità di comparto	€ 24.000,00	€ 23.719,33	- € 280,67
Progressioni orizzontali storiche (comprehensive delle differenze stipendiali B3/B1 e D3/D1 ex art. 79, c. 1-bis, CCNL 16.11.2022)	€ 108.000,00	€ 92.424,83	+ € 15.575,17
Indennità personale educativo asili nido art. 31, comma 7, CCNL 14.09.2000	€ 1.023,00	€ 1.022,76	+ € 0,24
TOTALE	€ 133.023,00	€ 117.166,92	+ € 15.856,08
Destinazioni regolate dal contratto integrativo			
Differenziali stipendiali per progressioni all'interno delle Aree professionali anno 2023 (art. 14 CCNL 16.11.2022)	€ 20.000,00	-	+ € 20.000,00
Indennità di turno (art. 30 CCNL 16.11.2022)	€ 7.000,00	€ 5.422,22	+ € 1.577,78
Indennità di reperibilità (art. 24 CCNL 21.05.2018)	€ 7.000,00	€ 6.368,30	+ € 631,70

Indennità condizioni di lavoro – rischio (art. 70 bis CCNL 21.05.2018)	€ 1.900,00	€ 1.230,00	+ € 670,00
Indennità condizioni di lavoro – disagio (art. 70 bis CCNL 21.05.2018)	€ 1.900,00	€ 1.281,00	+ € 619,00
Indennità condizioni di lavoro – maneggio valori (art. 70 bis CCNL 21.05.2018)	€ 600,00	€ 308,40	+ € 291,60
Indennità servizio esterno Polizia Locale (art. 100 CCNL 16.11.2022)	€ 2.000,00	€ 1.210,50	+ € 789,50
Indennità per specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 16.11.2022) – Uff. Stato Civile ed Anagrafe, Uff. elettorale	€ 1.500,00	€ 1.718,27	- € 218,27
Indennità per specifiche responsabilità (art. 84 CCNL 16.11.2022) – Responsabilità uffici	€ 8.000,00	-	+ € 8.000,00
Indennità di funzione (art. 97 CCNL 16.11.2022) – Vice Comandante	€ 1.500,00	-	+ € 1.500,00
Compensi previsti da disposizioni di legge – indennità ordine pubblico emergenza Coronavirus	-	€ 3.146,00	- € 3.146,00
Compensi previsti da disposizioni di legge – censimento ISTAT	€ 4.131,61	-	+ € 4.131,61
Altri compensi previsti da disposizioni di legge – da verificare a consuntivo			
Premi collegati alla performance (organizzativa ed individuale)	€ 79.863,43	€ 54.779,54	+ € 25.083,89
TOTALE	€ 135.395,04	€ 75.464,23	+ € 59.930,81
Destinazioni ancora da regolare			
Nessuna voce	-	-	-
TOTALE	-	-	-
Destinazioni a carattere vincolato		€ 25.909,72	- € 25.909,72
Destinazioni non regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 133.023,00	€ 117.166,92	+ € 15.856,08
Destinazioni regolate in sede di contrattazione integrativa	€ 135.395,04	€ 75.464,23	+ € 59.930,81
Destinazioni ancora da regolare	-	-	-
Economie fondo	-	€ 818,66	- € 818,66
TOTALE	€ 268.418,04	€ 219.359,53	+ € 49.058,51

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I – Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

La gestione contabile del bilancio, con specifico riferimento alle risorse decentrate per il personale non dirigente, avviene sulla base del principio della competenza economica.

Nelle fasi di costituzione e destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa vengono rispettati i vincoli imposti da norme e contratti e vengono previste e verificate le disponibilità a bilancio delle risorse.

Il sistema contabile utilizzato dall'Amministrazione è strutturato in modo da tutelare correttamente in sede di imputazione/variazione dei valori di competenza dei diversi capitoli di bilancio i limiti espressi dal Fondo oggetto di certificazione.

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate in un unico capitolo di spesa precisamente il cap. 300/01, quindi la verifica tra sistema contabile e dati del fondo di produttività è costante.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

L'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 prevede testualmente quanto di seguito riportato: *"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016."*;

L'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), al comma secondo, ultimo paragrafo, recita testualmente che *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*.

Il D.M. 17 marzo 2020, emanato in attuazione dell'art. 33, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 (c.d. Decreto "Crescita"), nelle premesse specifica che in merito al limite del trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018.

Il valore del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75 del 25.05.2017, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, verrà ricalcolato a consuntivo in base alle effettive assunzioni ed alle cessazioni intervenute nel corso del 2023.

Attualmente, il limite del Fondo delle risorse decentrate del personale non dirigente del Comune di Pescantina, ai sensi dell'art. 23, comma 2, D. Lgs. n. 75/2017, è pari a € 198.035,00.

Il fondo del 2023 rispetta il limite del 2016 così come previsto dall'art 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017:

Descrizione	2016	2023
Risorse stabili al netto delle risorse non soggette al limite (€ 42.158,32)	€ 198.035,00	€ 208.585,93
Decurtazione del fondo 2023 per superamento limite fondo 2016 – art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/17		- € 10.550,93
Totale risorse stabili soggette al limite	€ 198.035,00	€ 198.035,00
Risorse variabili al netto delle risorse non soggette al limite (€ 28.224,72)	-	€ 288,30
Decurtazione del fondo 2023 per superamento limite fondo 2016 – art. 23, c. 2, D. Lgs. n. 75/17	-	- € 288,30
Totale risorse variabili soggette al limite	-	-
Trattamento posizioni organizzative	€ 54.014,03	€ 53.026,40
LIMITE DI SPESA PER FONDO E P.O. ANNO 2023 SUL 2016	€ 252.049,03	€ 251.061,40

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

La spesa relativa al fondo delle risorse decentrate, oneri compresi, è stata prevista nel bilancio di previsione 2023-2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27.03.2023.

In applicazione del nuovo principio della competenza finanziaria potenziata, di cui al punto 5.2 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.:

- a) le spese di personale risultanti dai trattamenti fissi e continuativi sono imputate all'esercizio di riferimento;
- b) le spese di personale relative al trattamento accessorio premiante sono stanziare nell'esercizio cui il fondo si riferisce e, all'atto della sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato, le risorse risultano definitivamente vincolate, confluiscono nel Fondo Pluriennale Vincolato e contestualmente sono impegnate nell'esercizio successivo, anno in cui tali spese diventano esigibili.

Pertanto alla luce del principio sopraindicato, le spese di personale di cui al punto a), oltre a oneri riflessi e Irap, sono impegnate sugli stanziamenti del Bilancio 2023 delle varie missioni e programmi dei macroaggregati 01 "Redditi da lavoro dipendente" e 02 "Imposte e tasse a carico dell'Ente"; le spese di personale di cui al punto b), oltre a oneri riflessi e Irap, sono coperte dagli stanziamenti del Bilancio 2023.

5 dicembre 2023

LA RESPONSABILE
AREA FINANZIARIA
F.to dott.ssa Bogoni Simonetta

IL RESPONSABILE
AREA AMMINISTRATIVA
F.to dott. Gozzi Emilio